



COMMISSIONE
EUROPEA

ALTA RAPPRESENTANTE DELL'UNIONE
EUROPEA PER GLI AFFARI ESTERI E LA
POLITICA DI SICUREZZA

Bruxelles, 9.3.2012
JOIN(2012) 5 final

2012/0058 (NLE)

Proposta congiunta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (CE) n. 147/2003 relativo a talune misure restrittive nei confronti della Somalia

RELAZIONE

- (1) Il regolamento (CE) n. 147/2003 del Consiglio relativo a talune misure restrittive nei confronti della Somalia¹ impone un divieto generale riguardante la fornitura di consulenze tecniche, assistenza, formazione, finanziamenti o assistenza finanziaria connessi con attività militari a qualsiasi persona, entità od organismo della Somalia.
- (2) Il 22 febbraio 2012 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 2036 (2012), il cui paragrafo 22 invita gli Stati a prendere provvedimenti per impedire l'importazione diretta o indiretta di carbone di legna dalla Somalia.
- (3) Il Consiglio ha raggiunto un accordo politico sull'adozione di una nuova decisione del Consiglio che modifica la decisione 2010/231/PESC onde vietare l'importazione diretta o indiretta di carbone di legna dalla Somalia nell'Unione.
- (4) Poiché la misura in questione rientra nell'ambito di applicazione del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la sua attuazione richiede un'azione normativa a livello dell'Unione, in particolare al fine di garantirne l'applicazione uniforme da parte degli operatori economici di tutti gli Stati membri.
- (5) Occorre pertanto modificare opportunamente il regolamento (CE) n. 147/2003 del Consiglio,

¹ GU L 24 del 29.1.2003, pag. 2.

Proposta congiunta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (CE) n. 147/2003 relativo a talune misure restrittive nei confronti della Somalia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215, paragrafo 1,

vista la decisione 2010/231/PESC del Consiglio, del 26 aprile 2010, concernente misure restrittive nei confronti della Somalia²,

vista la proposta congiunta dell'Alta Rappresentante dell'Unione per gli Affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 147/2003 del Consiglio, del 27 gennaio 2003, concernente misure restrittive nei confronti della Somalia³ impone un divieto generale sulla fornitura di consulenze tecniche, assistenza, formazione, finanziamenti e assistenza finanziaria pertinenti ad attività militari a qualsiasi persona, entità o organismo della Somalia.
- (2) Il 22 febbraio 2012 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 2036 (2012), il cui paragrafo 22 invita tutti gli Stati membri dell'ONU a prendere i provvedimenti necessari per impedire l'importazione diretta o indiretta di carbone di legna dalla Somalia.
- (3) Il ... marzo 2012 il Consiglio ha adottato la decisione 2012/.../PESC del Consiglio, che modifica la decisione 2010/231/PESC onde vietare l'importazione diretta o indiretta di carbone di legna dalla Somalia nell'Unione.
- (4) Poiché la misura in questione rientra nell'ambito di applicazione del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la sua attuazione richiede un'azione normativa a livello dell'Unione, in particolare al fine di garantirne l'applicazione uniforme da parte degli operatori economici di tutti gli Stati membri.
- (5) Occorre pertanto modificare opportunamente il regolamento (CE) n. 147/2003 del Consiglio,

² GU L 105 del 27.4.2010, pag. 17.

³ GU L 24 del 29.1.2003, pag. 2.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 147/2003 è così modificato:

(1) è inserito il seguente articolo 3 ter:

"Articolo 3 ter

1. È vietato:

(a) importare nell'Unione carbone di legna

i) originario della Somalia o

ii) esportato dalla Somalia;

(b) acquistare carbone di legna situato in Somalia o originario della Somalia;

(c) trasportare carbone di legna originario della Somalia o esportato dalla Somalia in qualsiasi altro paese e

(d) fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria, assicurazioni e riassicurazioni collegati ai beni di cui alle lettere a), b) e c).

2. Ai fini del presente articolo, per "carbone di legna" si intendono i prodotti elencati nell'allegato II.

3. I divieti di cui al paragrafo 1 non si applicano all'acquisto o al trasporto di carbone di legna esportato dalla Somalia prima del 22 febbraio 2012."

(2) All'articolo 2 bis, all'articolo 6 bis e all'articolo 7 bis, paragrafo 1, i riferimenti all'"allegato" sono sostituiti da riferimenti all'"allegato I".

(3) L'allegato è rinominato "Allegato I" e sostituito dal testo dell'allegato I del presente regolamento.

(4) Il testo di cui all'allegato II del presente regolamento è aggiunto come allegato II.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio
Il presidente

ALLEGATO I

"Allegato I

Siti web per informazioni sulle autorità competenti e indirizzo per le notifiche alla Commissione europea

BELGIO

<http://www.diplomatie.be/eusanctions>

BULGARIA

<http://www.mfa.government.bg>

REPUBBLICA CECA

<http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce>

DANIMARCA

<http://um.dk/da/politik-og-diplomati/retsorden/sanktioner/>

GERMANIA

<http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Aussenwirtschaft/Aussenwirtschaftsrecht/embargos.html>

ESTONIA

http://www.vm.ee/est/kat_622/

IRLANDA

<http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519>

GRECIA

<http://www1.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html>

SPAGNA

http://www.maec.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones%20Internacionales/Paginas/Sanciones_%20Internacionales.aspx

FRANCIA

<http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/>

ITALIA

<http://www.esteri.it/UE/deroghe.html>

CIPRO

<http://www.mfa.gov.cy/sanctions>

LETTONIA

<http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539>

LITUANIA

<http://www.urm.lt/sanctions>

LUSSEMBURGO

<http://www.mae.lu/sanctions>

UNGHERIA

<http://www.kormany.hu/download/5/35/50000/ENSZBT-ET-szankcios-tajekoztato.pdf>

MALTA

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

PAESI BASSI

<http://www.minbuza.nl/sancties>

AUSTRIA

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

POLONIA

<http://www.msz.gov.pl>

PORTOGALLO

<http://www.min-nestrangeiros.pt>

ROMANIA

<http://www.mae.ro/index.php?unde=doc&id=32311&idlnk=1&cat=3>

SLOVENIA

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika_in_mednarodno_pravo/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

SLOVACCHIA

<http://www.foreign.gov.sk>

FINLANDIA

<http://formin.finland.fi/kvyhteisty/pakotteet>

SVEZIA

<http://www.ud.se/sanktioner>

REGNO UNITO

www.fco.gov.uk/competentauthorities

Indirizzo per le notifiche alla Commissione europea

Commissione europea

Servizio degli strumenti di politica estera (FPI)

Ufficio EEAS 02/309

B-1049 Bruxelles/Brussel (Belgio)

E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu "

ALLEGATO II

"Allegato II

Prodotti che rientrano nella definizione di "carbone di legna"

Codice SA Designazione delle merci

4402 Carbone di legna (compreso il carbone di gusci o di noci), anche agglomerato"